

COMUNE DI BELLUSCO



COMUNE DI BELLUSCO

(PROVINCIA DI MILANO)

SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - ECOLOGIA -
LL.PP. - MANUTENZIONI

DISCIPLINA PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO

Approvato con delibera C.C. n. 42 del 04.07.2003

Bellusco luglio 2003

La presente disciplina riguardante il Patrocinio arboreo ricomprende la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere in quanto fattori di qualificazione e di sostenibilità ambientale.

Essa è in attuazione dell'articolo 119 della deliberazione di Giunta regionale del 3.12.1999, n. 6/46917 – “Regolamento edilizio comunale testo tipo”

Articolo 1 (ambito di applicazione)

La presente disciplina si applica a tutela degli alberi, comprese le siepi boscate e i filari di alberi, presenti entro i confini comunali.

Sono oggetto di tutela gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 0,8 m misurata a 1,3 m da terra e/o con almeno 12 m di altezza, nonché le essenze arboree ed arbustive che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate, ma hanno raggiunto il loro massimo sviluppo.

Nel caso di alberi con più tronchi (policormici) viene considerata la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato.

Le prescrizioni seguenti riguardano inoltre piante da conservare in relazione alla loro ubicazione o importanza storica, risultante dall'elenco consultabile presso l'ufficio comunale e comunicato ai proprietari degli alberi stessi.

Risultano esclusi dalla presente disciplina i boschi di cui alla L.R. 80/89, nonché gli alberi per la produzione di frutta.

Non sono soggetti alle disposizioni seguenti gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme che prevedono una maggiore tutela rispetto a quella contenuta nella presente disciplina.

Articolo 2 (divieti)

Nell'ambito di applicazione del presente, regolamento è vietato:

- a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi tutelati di cui all'art. 1;
- b) effettuare capitozzature, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo;
- c) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma, la struttura e la caratteristica naturale, eccedendo dalle normali procedure di potatura;
- d) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno intorno all'albero;
- e) procedere a scavi di qualsiasi natura;
- f) ammassare materiali di qualunque tipo;
- g) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante.

Articolo 3 (deroghe)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare o il cittadino può con auto-dichiarazione richiedere l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui all'art. 2), quando:

- a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile.
- b) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato.
- c) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.
- d) l'albero interferisce con la corretta manutenzione degli impianti preesistenti.
- e) l'albero può compromettere la salute delle persone.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all'interno di azienda vivaistica attiva.

Articolo 4 (autorizzazioni e auto-dichiarazioni)

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che consista nell'abbattimento o che modifichi in modo sostanziale la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui all'articolo n. 1, deve richiedere preventiva autorizzazione ovvero presentare conforme auto-dichiarazione al responsabile del procedimento.

Le autorizzazioni o le eventuali verifiche in relazione alle auto-dichiarazioni devono essere concesse o effettuate entro 20 gg. dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, si intendono accolte.

Le autorizzazioni concesse o copia delle auto-dichiarazioni hanno validità un anno a partire dalla data di rilascio e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli.

Alla esecuzione delle disposizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), è fatto obbligo di provvedere entro lo stesso periodo di tempo.

Gli interventi colturali effettuati da e per conto dell'Amministrazione Comunale sulle aree di verde pubblico possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste dal presente regolamento, ma nel rispetto delle sue disposizioni. Ogni singolo piano esecutivo dovrà essere predisposto in maniera tale da configurare un effettivo incremento del patrimonio arboreo del territorio.

Articolo 5 (esenzioni)

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione o auto-dichiarazioni quando:

- a) il proprietario, in base a prescrizioni del codice civile sia obbligato a rimuovere o modificare gli alberi e non si possa liberare in modo ammissibile da quest'obbligo.
- b) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- c) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

Relativamente alla lettera c) il proprietario può procedere all'intervento, per quanto possibile, avvisando tempestivamente gli uffici comunali competenti e comunicando successivamente per iscritto, non oltre il primo giorno utile di apertura degli uffici comunali, al responsabile dell'Ufficio Tecnico le ragioni d'urgenza che hanno determinato lo stesso intervento, possibilmente documentate fotograficamente.

Articolo 6 (interventi prescrittivi)

L'Amministrazione Comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi tutelati di particolare interesse nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.

L'Amministrazione Comunale si rivale dei costi sostenuti nei confronti del proprietario.

La stessa prescrizione si applica a quanto descritto all'art. 12.

Articolo 7 (protezione degli alberi prima del rilascio di concessione edilizia)

In sede di presentazione di progetti per il rilascio di concessione edilizia, gli alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento devono essere rilevati ed indicati su apposita planimetria avendo allegata conforme documentazione fotografica.

I progetti dovranno essere studiati in maniera da tenere conto delle alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

Gli alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli tutelati, non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione del responsabile del procedimento.

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di incrementare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, il proprietario, in solido con l'impresa esecutrice dell'intervento edilizio, si impegnerà a piantare nuovi alberi di specie preferibilmente autoctona la cui messa a dimora potrà avvenire sia nel luogo oggetto dell'intervento, ove possibile, sia al di fuori di esso, anche su proprietà pubblica, area che, in tal caso, verrà individuata dalla Amministrazione Comunale.

L'incremento del patrimonio arboreo avverrà con la messa a dimora di un numero di alberi tale che la somma delle relative circonferenze del tronco misurato a mt. 1,30 da terra equivalga a quelle degli alberi abbattuti aumentata del 5%.

In sede di esame di ogni pratica edilizia che possa comportare impianto di alberi il responsabile del procedimento può dare indicazioni sulle specie da mettere a dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile.

Articolo 8 (siepi boscate – filari di alberi)

Per il taglio di filari di alberi o di siepi boscate valgono le modalità di cui agli artt. precedenti.

I funzionari degli Uffici competenti provvederanno, se necessario, ad individuare l'area interessata al taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare.

E' sottoposta ad autorizzazione anche l'estirpazione delle ceppaie.

Il periodo in cui effettuare il taglio (dal 15/10 al 31/03) è quello stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti di cui al R.D. n. 3267 del 1923.

Chiunque tagli gli alberi appartenenti alle essenze indicate nel presente articolo senza le prescritte autorizzazioni o non rispettando le modalità previste, è soggetto alle stesse sanzioni amministrative stabilite dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" per il taglio di piante radicate nei boschi.

Articolo 9 (salvaguardia fitopatologia e sostituzione alberi ammalorati o morti)

I sintomi di malattia o di morte degli alberi devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico.

E' fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione o auto-dichiarazione, all'abbattimento dell'albero malato o morto e alla sua eventuale sostituzione con altro o con altre essenze arboree.

Articolo 10 (consulenze degli uffici comunali)

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni l'Amministrazione Comunale potrà attivare forme di consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura, rimozione ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 11 (profilassi delle malattie letali epidemiche)

L'abbattimento della pianta malata deve avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso degli aspiratori. Il materiale di risulta deve essere allontanato, curando che non ci sia dispersione di segatura, e smaltito al più presto in luogo opportuno.

Le ceppaie degli alberi tagliati devono essere asportate ed il terreno essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma devono essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

Articolo 12 (ricomposizione del verde)

Con provvedimento motivato, per ragioni di carattere igienico o di decoro, può essere richiesta la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle

siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

Articolo 13 (manutenzione del verde lungo le pubbliche vie)

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a mt 4.00 rispetto al medesimo o mt. 2,50 se prospiciente a marciapiedi o a percorsi ciclo-pedonali. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Articolo 14 (sanzioni)

In caso di inosservanza alla presente disciplina, verranno comminate le seguenti sanzioni in ragione di ciascun albero di cui all'art. 1:

- a) per danni all'apparato radicale, capitozzatura o alterazione della normale forma della chioma, ma senza grave danno all'albero: 50,00 €;
- b) per danni all'apparato radicale, capitozzatura o alterazioni sostanziali della normale forma della chioma, della struttura e delle caratteristiche delle piante, con danneggiamento consistente: 100,00 €;
- c) per danni irreparabili all'apparato radicale o alterazioni sostanziali della normale forma della chioma, della struttura e delle caratteristiche delle piante, abbattimento di un albero: 500,00 €;
- d) per mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa: 100,00 €;
- e) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo: 100,00 €.

Coloro che, senza la procedura prevista dall'art. 4, hanno effettuato interventi sugli alberi rientranti nella presente disciplina che ne hanno comportato o ne comportino il conseguente abbattimento, oltre alle sanzioni di cui sopra, sono altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi di equivalenti dimensioni e di specie autoctone sulla base del criterio espresso all'art. 7. Il proprietario degli alberi e l'autore degli interventi effettuati in violazione alla presente disciplina sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

Articolo 15 (norme finanziarie)

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio. La Giunta Comunale è impegnata a destinare tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e di incremento del verde pubblico.

Articolo 16 (norme finali)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente regolamento. La presente disciplina entra in vigore entro **(quattro mesi)** dalla sua approvazione e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO PIANTE

Il/La Sottoscritt..... residente

invia.....n°.....

in qualità di proprietario/a – amministratore del condominio/terreno sito in.....

via.....

CHIEDE

di procedere all'abbattimento di n°..... costituite da(descrivere la specie, le caratteristiche, le dimensioni)....., riportate nella allegata planimetria, per i seguenti specifici motivi.....

Le piante abbattute verranno sostituite con n°..... a ltre piante(descrivere la specie, le caratteristiche, le dimensioni)..... che potranno essere allocate..... (indicare luogo)..... oppure (da individuare con questa Amministrazione Comunale)..... oppure..... messe a disposizione della Amministrazione Comunale.

.....li.....(firma)

Autorizzazione e/o eventuale note di riscontro.

Da riportare nel contesto

- 1) Estratto della L.R. n° 80/90 – Art. 1 (definizione bosco)
- 2) Elenco piante autoctone da BURL (allegato 7 al al 3° Suppl. Staord. Aò n° 39 del 26/9/97 (agli atti dell'Ufficio Ecologia)